

Bando per la concessione di voucher alle imprese per la formazione di competenze per gestire l'emergenza e il rilancio produttivo - Anno 2020

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Riviere di Liguria Imperia – La Spezia – Savona, di seguito Camera di Commercio, alla luce della legge n. 580/1993, come modificata dal D.Lgs. n. 219/2016 (1), che ha attribuito agli enti camerali funzioni in materia di orientamento al lavoro, di supporto alle esigenze delle imprese nella ricerca di risorse umane, nonché funzioni in materia di promozione del turismo in Italia, intende assumere un ruolo attivo nella promozione di questa attività, coinvolgendo le imprese e contribuendo allo sviluppo del sistema economico locale.

Questa azione è resa ancora più necessaria a causa della crisi produttiva e occupazionale senza precedenti conseguente all'emergenza legata al diffondersi della pandemia COVID19 che richiederà a tutti, imprese e lavoratori, uno speciale sforzo di rigenerazione e capacità di adattamento e cambiamento per ritrovare, in un contesto di sicurezza sanitaria, una vincente capacità competitiva e una rinnovata stabilità.

ARTICOLO 2 – AMBITI DI INTERVENTO

Con il presente Bando si intendono finanziare, tramite l'utilizzo di voucher, le iniziative formative progettate/realizzate dalle imprese in specifici ambiti al fine di sostenere il cambiamento dei modelli di business e conseguentemente dei modelli organizzativi, imposto dal COVID-19, supportare la domanda di sicurezza sul lavoro da parte delle imprese e utilizzare appieno le potenzialità delle tecnologie ICT.

In particolare la Camera di Commercio intende sostenere interventi sulla "Formazione delle competenze per le imprese per gestire l'emergenza ed il rilancio produttivo" su questi temi specifici:

1. Sicurezza

Azioni di formazione finalizzate alla crescita delle competenze in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in riferimento alle indicazioni post emergenza;

2. Smart working

Azioni di formazione per la crescita delle competenze in tema di smart working;

3. Competenze strategiche

Azioni di formazione per la crescita delle competenze strategiche post emergenza, ad esempio: marketing digitale, nuovi canali commerciali on line, utilizzo di strumenti di gestione finanziaria;

4. Formazione e certificazione competenze digitali

Azioni di formazione per la crescita e la certificazione di alcune competenze digitali che sono alla base di molteplici processi di cambiamento post emergenza.

(1) Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante "Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura".

ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di Commercio Riviera di Liguria a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a € 139.000,00 di cui € 64.000,00 riservate alle imprese del settore turismo.

I contributi sotto forma di voucher avranno un importo unitario massimo di € 5.000,00.

L'entità massima dell'agevolazione, rivolta a micro, piccole e medie imprese (2) , non può superare l'80% dei costi ammissibili.

I contributi sotto forma di voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'imposta di bollo di € 2,00 (DPR 642 del 26/10/1972).

ARTICOLO 4 – SOGGETTI BENEFICIARI

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda e fino alla concessione del contributo sotto forma di voucher, presentino i seguenti requisiti:

- a) siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014. Sono esclusi i soggetti iscritti al solo Repertorio Economico Amministrativo (soggetti R.E.A.);
- b) abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio Riviera di Liguria Imperia – La Spezia - Savona;
- c) siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese;
- d) siano in regola con il pagamento del diritto annuale. Nel caso in cui nella fase istruttoria si riscontri una irregolarità, le imprese saranno invitate a regolarizzarsi e a trasmettere apposita documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del diritto annuale mancante entro e non oltre il termine di 20 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, pena la non ammissibilità della domanda;
- e) non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente e nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- f) abbiano assolto gli obblighi contributivi;
- g) non abbiano forniture in essere con la Camera di Commercio Riviera di Liguria ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135 (3);
- h) non abbiano già beneficiato per le stesse spese di formazione del contributo relativo al Bando voucher digitali I4.0 - Anno 2020 della Camera di Commercio Riviera di Liguria.

I contributi sotto forma di voucher sono concessi alla singola impresa che presenta domanda di contributo.

ARTICOLO 5 – SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese per servizi di formazione come specificato all'art. 2, **erogati all'impresa a partire dall'1/1/2020 fino al 20/11/2020.**

Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:

- a) trasporto, vitto e alloggio;
- b) servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;

(2) Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, Allegato 1 (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).

(3) Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere attività di orientamento e formazione e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

- c) servizi per l'acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
- d) servizi per la formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.

Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.

ARTICOLO 6 – CUMULO

Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:

- a) con altri aiuti in regime de minimis fino al massimale de minimis pertinente;
- b) con aiuti in esenzione o autorizzati nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.

Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.

Non sono cumulabili con contributi relativi al Bando voucher digitali I4.0 - Anno 2020 della Camera di Commercio Riviera di Liguria, di cui al punto h) dell'art. 4 del presente Bando.

ARTICOLO 7 – NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in regime "de minimis", ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) - come modificato dal Regolamento n. 2019/316 del 21.2.2019 (GUUE L 51 del 22.2.2019) - ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014). In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" accordati ad un'impresa "unica" (4) non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari.

Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

ARTICOLO 8 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente **dalle ore 9,00 del 23/11/2020 alle ore 12,00 del 5/12/2020**.

Le domande di contributo, in regola con l'imposta di bollo da assolvere mediante modello F23, redatte utilizzando la modulistica pubblicata sul sito www.rivlig.camcom.gov.it e firmate digitalmente, dovranno essere inviate tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata cciaa.rivlig@legalmail.it, inserendo nell'oggetto la dicitura "**BANDO VOUCHER PER LA FORMAZIONE**".

Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.

Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo sotto forma di voucher.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- prospetto descrittivo dell'intervento e delle spese;

(4) Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito internet camerale all'indirizzo www.rivlig.camcom.gov.it) con la quale il titolare/legale rappresentante dell'impresa attesti la conformità all'originale delle copie delle fatture e degli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti alle attività di formazione realizzate;
- copia delle fatture dei servizi di formazione per i quali si richiede il contributo, dalle quali si evincano con chiarezza le singole voci di costo, nonché la data di erogazione dei servizi. La data delle fatture non potrà essere precedente al 1/1/2020, né successiva alla data di presentazione della domanda.
- copia dei bonifici, Ri.Ba, Paypal e qualsiasi forma che avvalorì il pagamento del servizio. Non saranno ammessi mandati di pagamento.
- copia della ricevuta del modello F23 attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo (5).
- documento d'identità del legale rappresentante.

La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

Articolo 9 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE

E' prevista una procedura valutativa a sportello (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, determinato dalla data e ora di arrivo della domanda di voucher, secondo quanto indicato all'art. 8 del presente bando.

In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.

Il controllo delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio sarà effettuato ai sensi del Testo Unico della documentazione amministrativa D.P.R. 28/12/2000 n. 445, assicurando l'effettuazione dei controlli a campione preventivi e/o successivi, fatta salva la facoltà per l'Ente di ampliare, a sua discrezione, il controllo a tutte le dichiarazioni pervenute.

È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 7 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.

L'istruttoria si conclude entro 60 giorni dalla presentazione di ciascuna istanza, con l'adozione di un provvedimento di concessione o di diniego dell'agevolazione, debitamente motivato, che approverà l'elenco delle domande ammesse, l'elenco delle domande non ammesse e quello delle domande in lista d'attesa non finanziabili per esaurimento dei fondi.

Si precisa che l'assegnazione delle agevolazioni rimane subordinata alla corretta registrazione dell'aiuto individuale nel registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), a seguito della quale verrà adottato un provvedimento di concessione definitivo o di diniego dell'agevolazione. Gli esiti del procedimento istruttorio saranno pubblicati sul sito camerale all'indirizzo www.rivlig.camcom.gov.it.

ARTICOLO 10 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER

I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:

- a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
- b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- c) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- d) a comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio Riviera di Liguria tramite pec all'indirizzo cciaa.rivlig@legalmail.it ogni eventuale variazione concernente le informazioni contenute nella domanda, pena la decadenza del contributo.

⁽⁵⁾ Il mod. F23 per l'assolvimento dell'imposta di bollo deve essere compilato come segue: nella sezione DATI DEL VERSAMENTO occorre indicare solo i seguenti campi: 6. UFFICIO O ENTE: TLQ; 10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO: 2020 BANDO VOUCHER FORMAZIONE; 11. CODICE TRIBUTATO: 456T; 12. DESCRIZIONE: IMPOSTA DI BOLLO; 13. IMPORTO: 16,00.

ARTICOLO 11 – LIQUIDAZIONE DEL VOUCHER

L'erogazione del voucher sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal precedente art. 10. La liquidazione del voucher sarà, altresì, subordinata alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) che verrà acquisito d'ufficio secondo quanto previsto dalla normativa vigente. La liquidazione dei voucher sarà disposta con Determinazione dirigenziale.

ARTICOLO 12 – CONTROLLI

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di svolgere controlli necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando. In particolare nell'ambito dei controlli sulle dichiarazioni di atto notorio di cui all'art. 9 potrà essere richiesta l'esibizione di fatture e altri documenti contabili in originale.

ARTICOLO 13 – REVOCA E RINUNCIA DEL VOUCHER

Il voucher sarà revocato nei seguenti casi:

- mancata o difforme realizzazione dell'iniziativa formativa rispetto alla domanda presentata dall'impresa;
- mancata trasmissione della documentazione prevista dal bando;
- sia riscontrata la mancanza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità sulla base dei quali è stata approvata la domanda di contributo;
- rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
- impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 12 per cause imputabili al beneficiario;
- esito negativo dei controlli di cui all'art. 12.

In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, calcolati a decorrere dalla data di incasso e fino alla data del provvedimento di decadenza, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo ovvero alla realizzazione del progetto, devono inviare apposita comunicazione, firmata digitalmente dal legale rappresentate dell'impresa, all'indirizzo PEC cciaa.rivlig@legalmail.it.

ARTICOLO 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E CONTATTI

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è l'Ing. Gabriele Boni, Responsabile del Settore Servizi alle Imprese e Orientamento al lavoro e alle professioni.

Per ulteriori chiarimenti o informazioni è possibile rivolgersi a: Servizio Orientamento al lavoro e alle professioni:

Dr.ssa Simona Duce (Tel. 0187/728282 – mail: simona.duce@rivlig.camcom.it)

Dr.ssa Raffaella Mosele (tel. 019/8314218 – mail: raffaella.mosele@rivlig.camcom.it)

ARTICOLO 15 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio, intende informarLa sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.

Finalità del trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR), di cui all'art. 1 del presente Bando. Tali finalità comprendono: - le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese; - l'analisi delle rendicontazioni

effettuate ai fini della liquidazione dei voucher. Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.

Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal Servizio "Orientamento al lavoro e alle professioni" della Camera di commercio, con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del contributo richiesto.

Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: i dati acquisiti saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio, nonché da altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricati e nominati Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della Camera di commercio di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.

Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni+ 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

Diritti degli interessati: agli interessati, di cui agli art. 13 e 14 del GDPR, è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 ess. del GDPR. In particolare è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l'esercizio dei seguenti diritti:

- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;
- conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;
- riceverne comunicazione intelligibile;
- ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
- richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
- opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;
- esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta cciaa.rivlig@legalmail.it con idonea comunicazione;
- proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati: il titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Riviera di Liguria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Gabriele Boni